

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1310)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1960 (V. Stampato n. 2346)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SPATARO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 1<sup>o</sup> DICEMBRE 1960

**Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra  
del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, è affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, la quale la eserciterà con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è modificato come segue:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

- a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
- c) di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

d) di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

## Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima parte dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, è trasferito dal bi-

lancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1960.